



NOTA INFORMATIVA N. 27/2020

NOVITA' DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LIQUIDITA'

La legge di conversione del decreto Liquidità stabilisce: l'esenzione da responsabilità da contagio per i datori di lavoro che abbiano applicato i protocolli; una moratoria di sei mesi per i termini di adempimento delle procedure di composizione della crisi d'impresa (concordati, ecc.) omologate prima dell'emergenza; la facoltà di rivalutare nei bilanci dei prossimi esercizi i beni d'impresa, a titolo gratuito per gli alberghi, e la previsione di un credito d'imposta in relazione alle spese di cancellazione delle fiere internazionali. Le novità sull'accesso al credito saranno analizzate in una successiva nota informativa.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 la L. 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto Liquidità), introducendo alcune modifiche in tema di responsabilità dei datori di lavoro, crisi d'impresa, fisco e accesso al credito.

1. Non responsabili i datori di lavoro che rispettano i protocolli di sicurezza

Ai sensi del nuovo art. 29-bis del D.L. 23, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.), in relazione al rischio di contagio da COVID-19, mediante l'adozione, l'applicazione e il mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e linee guida adottati dalle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 1, co. 14, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, o nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (quali il protocollo del 24 aprile relativo alla sicurezza nei cantieri e del 20 marzo in materia di sicurezza del trasporto pubblico).

Pertanto, il datore di lavoro, se osserva i su citati protocolli di sicurezza e linee guida, non può essere dichiarato responsabile dell'eventuale contagio del lavoratore avvenuto in azienda, circostanza comunque di non facile determinazione, considerato il periodo di incubazione del virus. Il contagio, per quanto considerato dall'art. 42 del DL 18/2020 (decreto Cura Italia) come infortunio sul lavoro e non malattia professionale, non legittima, in tali circostanze, l'azione di regresso dell'ente contro il datore di lavoro. In senso conforme anche la circolare Inail 20.5.2020, n.22.

E' quindi fondamentale che il datore di lavoro documenti le azioni adottate ai fini di garantire la conformità dello svolgimento dell'attività aziendale ai protocolli e alle linee guida ufficiali, lasciando evidenza dell'acquisto dei beni e dei servizi per l'igiene e la sanificazione, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle informative ai lavoratori sui comportamenti e le regole da osservare.

Il rispetto effettivo e documentato dei protocolli dovrebbe rilevare anche sul piano della responsabilità penale per i reati di lesioni (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), nonché ai fini scongiurare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.



2. Disposizioni in materia di crisi d'impresa

Al fine di evitare un esito infausto dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che potevano avere esiti favorevoli prima dello scoppio della crisi epidemica, il decreto liquidità aveva già previsto la proroga di sei mesi dei termini di adempimento degli obblighi assunti aventi scadenza tra il 23.2.2020 e il 31.12.2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, che avessero già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. La legge di conversione introduce due modifiche:

- comprende nella moratoria anche gli accordi di composizione della crisi e i piani del consumatore;
- estende il periodo di riferimento a tutti i termini con scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

3. Rivalutazione a pagamento dei beni d'impresa (gratuita per alberghi)

Ai sensi del nuovo art. 12-ter, del D.L. 23, la rivalutazione, o il riconoscimento del valore contabile superiore a quello fiscalmente riconosciuto, delle immobilizzazioni materiali, immateriali e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, soggetta al pagamento di un'imposta sostitutiva del 12% (ridotta al 10% per i maggiori valori dei beni non ammortizzabili), può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Il maggiore valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap a decorrere dal terzo (quarto per le plusvalenze e minusvalenze) esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita (quindi dal 2023, 2024 o 2025 relativamente agli esercizi coincidenti con l'anno solare). Limitatamente ai beni immobili, il riallineamento del valore contabile a quello fiscale è riconosciuto, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

La rivalutazione: i) per i beni immateriali, può essere effettuata distintamente per singolo bene; ii) per i beni mobili strumentali, deve riguardare "categorie omogenee", ovvero quelle costituite da beni che, nell'ambito della stessa voce di stato patrimoniale (per es., "impianti e macchinari"), sono stati acquistati nello stesso esercizio e sono fiscalmente ammortizzabili con la stessa aliquota; iii) per i beni mobili registrati, occorre distinguere quattro categorie omogenee, ovvero aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritti nel registro internazionale, altre navi e imbarcazioni; iv) per gli immobili, bisogna distinguere cinque categorie omogenee, ovvero terreni non edificabili, terreni aventi la stessa destinazione urbanistica, immobili non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura; v) per le società controllate o collegate, ciascuna partecipazione, indipendentemente dall'anno di acquisizione, costituisce bene singolarmente rivalutabile (conveniente solo se non usufruiscono della *participation exemption*).



L'imposta sostitutiva è versata, in caso di importo complessivamente (comprensivo dell'eventuale imposta sostitutiva sull'affrancamento di cui di seguito) inferiore a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate; in caso di importo superiore a 6 milioni di euro, in un massimo di sei rate, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (per i bilanci al 31.12.2020 la data è il 30.6.2021), le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Il saldo attivo di rivalutazione, che è rappresentato dalla sommatoria di tutti i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva, ha quale contropartita un'apposita riserva che, ai fini fiscali, è considerata una riserva di utili in sospensione d'imposta. Ai fini di evitare l'imposizione dovuta nel caso di distribuzione della riserva, quest'ultima (assunta al lordo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione) può essere affrancata applicando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, da versare con le medesime modalità dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

Per maggiori dettagli e valutazioni di convenienza, si rimanda alla nota informativa n. 3/2020.

Ai sensi dell'art. 6-*bis*, D.L. 23, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale (che non applicano i principi contabili internazionali) possono procedere alla rivalutazione in relazione alle immobilizzazioni e partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, senza pagamento di alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. La rivalutazione deve essere eseguita nei bilanci dei due esercizi successivi in corso al 31 dicembre 2019 (eventualmente anche in entrambi). I maggiori valori iscritti sono rilevanti anche ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP sin dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, e dal 1° gennaio 2024 limitatamente alle eventuali plusvalenze e minusvalenze per cessione a titolo oneroso, assegnazione al socio o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

4. Credito d'imposta per cancellazione fiere internazionali. Detrazione iva per acquisti beni donati per emergenza Covid-19

a) L'art. 49 del DL 34/2019 riconosce alle PMI esistenti alla data dell'1.1.2019, un credito d'imposta pari al 30% delle spese per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, fino ad un massimo di 60.000 euro e fino all'esaurimento dell'importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e nei limiti del regime degli aiuti "de minimis".

Ai sensi del nuovo art. 12-*bis* del D.L. 23, per l'anno 2020, il credito d'imposta spetta anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto. Si è però ancora in attesa del decreto ministeriale previsto dal DL 34/2019 (che avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 30 giugno 2019) che stabilisca le disposizioni applicative, con



studio verna
società professionale

riferimento, in particolare, alle tipologie di spese ammesse al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio, all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta.

b) Gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni, compresi gli enti religiosi, con causale "emergenza COVID-19", si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione consentendo quindi la relativa detrazione dell'iva.

Milano, 15 giugno 2020

studio verna società professionale
reparto consulenza societaria e tributaria